

296.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 – Minacce del pentito Abbattino all'avvocato Taormina)	13
Missioni vevoli nella seduta del 14 gennaio 1998	5	(Sezione 6 – Suicidio del detenuto Franco Florindi a Vasto)	14
Progetti di legge (Annunzio)	5	(Sezione 7 – Comportamento del dottor Caccamo presidente di sezione della Corte d'appello di Milano)	15
Procedimenti penali nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	5	(Sezione 8 – Comportamento della procura di Milano nell'inchiesta sulla BMP) .	15
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 9 – Deposizione del collaboratore di giustizia Giacchino Pennino)	18
Consigli regionali (Trasmissioni di documenti)	6	Interrogazioni a risposta immediata	19
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 1 – Sbarchi di cittadini curdi sulle coste italiane)	21
Interpellanze e interrogazioni	7	(Sezione 2 – Questione curda)	21
(Sezione 1 – Dichiarazioni del dottor Paolo Giordano vice presidente ANM)	9	(Sezione 3 – Metodo Di Bella)	21
(Sezione 2 – Ritardo nel deposito delle sentenze del dottor Marco Pivetti)	10	(Sezione 4 – Somministrazione controllata di sostanze stupefacenti)	23
(Sezione 3 – Situazione della giustizia civile in Calabria)	12	(Sezione 5 – Sviluppo del Mezzogiorno) .	23
(Sezione 4 – Esercizio scorretto dell'azione penale nei confronti dell'onorevole Cirino Pomicino)	12	(Sezione 6 – Crisi dei mercati finanziari asiatici)	23
		Disegno di legge n. 4299	25
		(Sezione 1 – Articoli 1, 2 e 3)	27
		(Sezione 2 – Ordine del giorno)	27

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge n. 3792	29	Disegno di legge S. 2371 (approvato dal Senato) n. 4071	49
(Sezione 1 — Articolo 1)	31	(Sezione 1 — Articoli 1, 2 e 3)	51
(Sezione 2 — Articolo 2)	31	Disegno di legge S. 2465 (approvato dal Senato) n. 4075	53
(Sezione 3 — Articolo 3)	31	(Sezione 1 — Articoli 1, 2 e 3)	55
(Sezione 4 — Articolo 4)	31	Disegno di legge n. 2942	57
Disegno di legge S. 2325 (approvato dal Senato) n. 3704	33	(Sezione 1 — Articoli 1, 2, 3 e 4)	59
(Sezione 1 — Articoli 1, 2 e 3)	35	(Sezione 2 — Ordine del giorno)	59
Disegno di legge S. 2260 (approvato dal Senato) n. 3822	37	Disegno di legge n. 3526	61
(Sezione 1 — Articoli 1, 2 e 3)	39	(Sezione 1 — Articoli 1, 2 e 3)	63
Disegno di legge S. 1417 (approvato dal Senato) n. 3501	41	(Sezione 2 — Emendamento al titolo del disegno di legge)	63
(Sezione 1 — Articoli 1, 2 e 3)	43	Disegno di legge S. 978 (approvato dal Senato) n. 3103	65
Disegno di legge S. 2089 (approvato dal Senato) n. 3820	45	(Sezione 1 — Articoli 1, 2 e 3)	67
(Sezione 1 — Articoli 1, 2, 3 e 4)	47		
(Sezione 2 — Ordini del giorno)	47		

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 14 gennaio 1998.**

Acierno, Amato, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Dini, Dozzo, Fantozzi, Fassino, Lamacchia, Leoni, Maccanico, Malentacchi, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Sinisi, Soriero, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acierno, Amato, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Dini, Dozzo, Fantozzi, Fassino, Ladu, Lamacchia, Leoni, Maccanico, Malentacchi, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 13 gennaio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GIULIANO: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di garanzie per l'imputato nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica » (4440);

DELMASTRO DELLE VEDOVE: « Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, concernente i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali » (4441);

DELMASTRO DELLE VEDOVE: « Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di incompatibilità dei componenti delle commissioni tributarie » (4442);

SIMEONE: « Istituzione di una sezione arbitrale presso ciascuna Camera penale » (4443).

SAIA ed altri: « Nuove norme in favore di pazienti stomizzati » (4444).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio della pendenza di due procedimenti penali nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera del 27 dicembre 1997, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti due procedimenti penali (tribunale di Roma, proc. n. 15332/96 R.G.G.I.P. e corte d'appello di Brescia, proc. n. 439/97 R.G.app.), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 9 gennaio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la relazione concernente lo stato di previsione della spesa per il funzionamento del CNEL per l'esercizio finanziario 1998, approvata dall'assemblea di quel consesso nella seduta del 18 dicembre 1997.

Questa documentazione è depositata presso gli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissioni da consigli regionali.

Con lettere in data 16 e 19 dicembre 1997, è pervenuta alla Camera la seguente documentazione:

copia di un voto, approvato dal consiglio regionale della Toscana nella seduta del 2 dicembre 1997, in merito al rispetto dei diritti dei rifugiati;

copia di un voto, approvato dal consiglio regionale della Sardegna nella seduta del 17 dicembre 1997, in merito ai fenomeni di criminalità ed ai sequestri di persona in Sardegna.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

A) Interpellanza:

(Sezione 1 - Dichiarazioni del dottor Paolo Giordano vice presidente ANM)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

presso il Senato della Repubblica è in discussione un disegno di legge, di iniziativa della senatrice Salvato ed altri, che prevede la soppressione della pena dell'ergastolo e l'elevazione a trentadue anni della pena massima;

tale disegno di legge si ispira esplicitamente all'articolo 27 della Costituzione, nel quale, al terzo comma, si prevede che « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato »;

sabato 19 luglio, a pagina 10 del *Corriere della Sera*, è stata pubblicata un'ampia intervista al pubblico ministero dottor Paolo Giordano, vicepresidente dell'associazione nazionale magistrati e segretario della corrente di magistratura indipendente, sotto il titolo virgolettato « Niente abolizione dell'ergastolo. Il governo favorisce i criminali »;

nella premessa all'intervista, il giornalista Felice Cavallaro scrive che il magistrato « si guarda intorno irritato, esternando con tono pacato una "riflessione" che deflagra come una bomba »;

tale « riflessione » viene riportata testualmente tra virgolette in questi termini:

« Abolire l'ergastolo significa scardinare un altro tassello nella lotta al crimine, grazie al "sì" del Senato. E grazie a questo governo che sta realizzando il programma politico di Cosa Nostra »;

nel seguito dell'intervista al *Corriere della Sera*, il dottor Giordano critica apertamente anche la presidente dell'Anm, dottoressa Elena Paciotti, per aver condiviso la scelta legislativa del Senato, attacca ripetutamente il Ministro di grazia e giustizia Flick in materia di politica penitenziaria, critica il Parlamento per le innovazioni legislative in materia di abuso d'ufficio e di articolo 513 del codice di procedura penale, evoca « il programma politico di Cosa Nostra » e conclude affermando che « non ce ne accorgiamo, ma piano piano stiamo scivolando da quella parte »;

nel pomeriggio dello stesso sabato 19 luglio 1997, il dottor Giordano ha « puntualizzato » e « precisato » il contenuto della sua intervista attraverso un dispaccio dell'agenzia Ansa da Caltanissetta: « Evidentemente si è trattato di una semplificazione giornalistica che sintetizza un ragionamento politico più articolato, e cioè che la mafia può trarre oggettivamente vantaggio dalle misure legislative delle quali si parla e che sono in corso di esame »;

da tale precisazione si ricava che il Governo e il Parlamento non starebbero intenzionalmente realizzando il programma politico di Cosa Nostra, ma starebbero facendo scelte che « oggettivamente » vanno in quella direzione —:

quale sia il giudizio del Governo su tali dichiarazioni, anche tenendo conto della successiva « precisazione »;

se il Ministro di grazia e giustizia ritenga che tali dichiarazioni rientrino nella sfera del primo comma dell'articolo 21 della Costituzione, ovvero ne travalichino i limiti e rientrino in una indebita interferenza di un magistrato del pubblico ministero nell'ambito delle competenze del potere legislativo e del potere esecutivo, interferenza aggravata dal contenuto infamante delle accuse al Governo e al Parlamento, sia nella versione originaria dell'intervista, sia nella stessa maldestra « precisazione ».

(2-00626)

« Boato ».

(22 luglio 1997)

B) Interrogazione:

(Sezione 2 - Ritardo nel deposito delle sentenze del dottor Marco Pivetti)

MANCUSO, FRAU, PAROLI, ARMO-SINO, MAMMOLA, ANTONIO LEONE, GIANFRANCO CONTE, VINCENZO BIANCHI, DONATO BRUNO, PRESTIGIACOMO e BERRUTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

di recente la stampa quotidiana ha riportato, a grandi titoli, la notizia concernente la sanzione della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio inflitta dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ad un magistrato della Corte d'appello di Milano (dottoressa Rosa Santaniello) per non aver osservato il termine prescritto per il deposito delle motivazioni delle sentenze;

il dottor Marco Pivetti, nella funzione di magistrato della pretura del lavoro di Roma, antecedente alla sua attuale funzione di componente del Consiglio superiore della magistratura, risulta avere depositato un enorme numero di sentenze (in materia di per sé urgente) largamente oltre tale stesso termine, come di seguito esemplificato in maniera, per altro, non com-

pleta, evidenziando, per ciascun processo, oltre al numero e alle parti, la data dell'udienza decisoria e quella del deposito della sentenza, nonché i giorni di ritardo nel deposito:

n. 72485/82 — (Bellomo c/inps) 17/4/84 — 25.2.85: gg. 317; n. 70523/82 — (Montanucci c/inps) 2/4/84 — 25.2.85: gg. 329; n. 74968/82 — (Margiotta c/inps) 3/4/84 — 25.2.85: gg. 328; n. 72488/82 — (Belli c/inps) 17/4/84 — 25.2.85: gg. 314; n. 66253/83 — (Cesaroni c/inps) 17/4/84 — 25.2.85: gg. 314; n. 77683/82 — (Pacini c/inps) 3/4/84 — 25.2.85: gg. 328; n. 66252/83 — (Cappucci c/inps) 17/4/84 — 25.2.85: gg. 314; n. 76429/82 — (Groco c/inps) 17/4/84 — 25.2.85: gg. 314; n. 65315/82 — (Parisella c/inps) 17/4/84 — 25.2.85: gg. 314; n. 64342/83 — (De Simone c/inps) 3/4/84 — 25.2.85: gg. 328; n. 67832/83 — (Coccia c/inps) 27/6/84 — 25.2.85: gg. 243; n. 72484/82 — (Bernardo c/inps) 17/4/84 — 25.2.85: gg. 314; n. 69593/83 — (Fannelli c/inps) 4/7/84 — 25.2.85: gg. 236; n. 61734/84 — (Giaccoglià c/inps) 18/12/84 — 25.2.85: gg. 69; n. 60057/83 — (Rossi c/inps) 11/7/84 — 25.2.85: gg. 229; n. 71859/80 — (Salvati c/inps) 3/7/84 — 25.2.85: gg. 237; n. 75549/82 — (Traverso c/inps) 4/7/84 — 25.2.85: gg. 236; n. 76183/82 — (Rizzitello c/inps) 3/7/84 — 25.2.85: gg. 237; n. 74239/82 — (Del Monaco c/inps) 9/7/84 — 25.2.85: gg. 231; n. 67007/83 — (Carbognani c/inps) 8/7/84 — 25.2.85: gg. 231; n. 65515/83 — (Brunori c/inps) 9/7/84 — 25.2.85: gg. 231; n. 65835/83 — (Cacciottolo c/inps) 9/7/84 — 25.2.85: gg. 231; n. 63928/82 — (Nanni c/inps) 4/4/84 — 25.2.85: gg. 327; n. 72366/83 — (Scamarica c/inps) 20/12/84 — 25.2.85: gg. 67; n. 72365/83 — (Scarpinati c/inps) 20/12/84 — 25.2.85: gg. 67; n. 62705/83 — (Tosti c/inps) 27/11/90 — 25.2.85: gg. 90; n. 71343/83 — (Iacomini c/inps) 18/12/84 — 25.2.85: gg. 69; n. 64659/83 — (Arnesano c/inps) 18/12/84 — 25.2.85: gg. 69; n. 63314/82 — (Ulisse c/inps) 17/12/84 — 25.2.85: gg. 70; n. 61735/84 — (Giardina c/inps) 18/12/84 — 25.2.85: gg. 69; n. 75907/82 — (Cerri c/inail) 17/12/84 — 25.2.85: gg. 70; n. 76182/82 — (Polerà c/inps) 18/12/84 — 27.2.85: gg. 71;

n. 70647/83 — (Rosini c/inps) 17/10/84 — 27.2.85: gg. 133; n. 73781/81 — (Garnioli c/inps) 11/7/84 — 27.2.85: gg. 353; n. 76297/81 — (Innamorati c/inps) 11/7/84 — 27.2.85: gg. 353; n. 78083/79 — (Massaccesi c/inail) 12/6/84 — 6.3.85: gg. 253; n. 60461/80 — (Maggi c/Banco Fucino) 19/4/82 — 11.3.85: gg. 1051; n. 77653/82 — (Melloni c/Omaroni) 9/1/84 — 12.3.85: gg. 405; n. /83 — (Carapellotti c/3D) 9/7/84 — 12.3.85: gg. 356; n. 72395/83 — (Porcelli c/Cpdel) 11/7/84 — 12.3.85: gg. 354; n. 71474/82 — (Ufficiale + 3 c/Cassa Risp.) 15/2/84 — 13.3.85: gg. 393; n. 65377/83 — (Sindarittivi c/Banca d'Italia) 3/10/84 — 16.3.85: gg. 165; n. 70646/83 — (Ceselli c/inps) 14/1/85 — 16.3.85: gg. 61; n. 68808/82 — (Monni c/inps) 14/1/85 — 16.3.85: gg. 61; n. 61455/83 — (Soldati c/inps) 14/1/85 — 16.3.85: gg. 61; n. 61626/84 — (Biviano c/Atac) 14/1/85 — 16.3.85: gg. 61; n. 75223/82 — (Ala c/Il Messaggero) 9/1/85 — 16.3.85: gg. 66; n. 62198/82 — (Monaco + 69 c/Comp. Carrozza) 22/12/82 — 18.3.85: gg. 818; n. 68165/82 — (Moncazzi c/Cassa Risp.) 4/7/84 — 20.3.85: gg. 259; n. 62824/83 — (Bagnara c/Monte Paschi Siena) 9/7/84 — 23.3.85: gg. 257; n. 71496/84 — (Faraona c/inadel) 21/1/85 — 27.3.85: gg. 65; n. 69376/83 — (Sergio Franco c/Tico) 17/7/84 — 23.3.85: gg. 280; n. 61247/83 — (Farniti + 7 c/A.R.) 17/7/84 — 27.4.85: gg. 284; n. 66551/82 — (Signoracci c/Il Messaggero) 17/7/84 — 2.5.85: gg. 289; n. 74146/84 — (Di Placido c/soc. Puma) 18/2/85 — 2.5.85: gg. 73; n. 69585/82 — (Jerxinet c/inps) 11/3/85 — 11.5.85: gg. 61; n. 74053/84 — (Marinsalta c/A.R.) 22/5/85 — 27.7.85: gg. 66; n. 73008/81 — (Trivelli c/ingis) 28/5/85 — 22.8.85: gg. 86; n. 73963/84 — (De Angelis c/Soc. Giuffrè) 22/5/85 — 22.8.85: gg. 86; n. 62009/83 — (Priori c/Rotostilgraf) 26/6/85 — 30.8.85: gg. 65; n. 75619/84 — (Gerbino c/Consorti auto) 26/6/85 — 30.8.85: gg. 65; n. 62252/82 — (Marcozzi c/inps) 20/5/85 — 18.9.85: gg. 121; n. 75423/84 — (Cecchetti c/inps) 10/7/85 — 18.9.85: gg. 70; n. 74604/84 — (De Bianchi c/inps) 19/7/85 — 18.9.85: gg. 61; n. 67960/81 — (Ballarò c/inps) 24/6/85 — 18.9.85: gg. 86; n. 93418/84 — (Min. Tesoro c/Pines) 16/7/85 — 21.10.85: gg. 97;

n. 91532/84 — (Min. Tesoro c/Tirabassi) 16/7/85 — 24.10.85: gg. 100; n. 93894/84 — (Terra Abrami c/Viterbo) 2/10/85 — 27.12.85: gg. 86; n. 66067/85 — (Agip Petroli c/Mauro Luigi) 23/10/85 — 27.12.85: gg. 65; n. 75706/84 — (Falcone c/inadel) 5/6/85 — 27.12.85: gg. 205; n. 92336/85 — (Inpdai c/Camarrota) 2/10/85 — 27.12.85: gg. 86; n. 74299/84 — (Di Paolo c/inps) 23/10/85 — 27.12.85: gg. 65; n. 92482/85 — (Inpdai c/inps) 2/10/85 — 27.12.85: gg. 86 —;

se per tali comportamenti, segnalati dal dirigente dell'ufficio e risultati dalle ispezioni ministeriali nel corso dei periodici controlli, il dottor Pivetti sia stato sottoposto a procedimento disciplinare;

nell'ipotesi affermativa, quale siano stati la data, il contenuto e la motivazione della relativa decisione disciplinare;

nell'ipotesi negativa, le ragioni di una tale esenzione nei confronti del magistrato in parola;

in ogni ipotesi quali siano i nominativi e le qualifiche funzionali degli ispettori che hanno eseguito i controlli, dei magistrati della direzione generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia, del gabinetto del Ministro, della procura generale presso la Corte di cassazione i quali, nell'ambito delle rispettive competenze nel caso, hanno redatto, ricevuto e deciso sulle relazioni ispettive riguardanti gli enormi e sistematici ritardi evidenziati addebitabili al dottor Pivetti;

quali iniziative infine amministrative e quali iniziative giudiziarie il Ministro di grazia e giustizia, eventualmente informando il procuratore generale presso la Corte di cassazione, intenda adottare, rispettivamente, al fine della promozione dell'azione disciplinare (se ancora in termini) e al fine di sanzionare in tutte le debite sedi sia i comportamenti del dottor Pivetti, sia i colpevoli delle condotte eventualmente poste in essere per favorire il dottor Pivetti. (3-01331)

(3 luglio 1997)

C) Interrogazione:**(Sezione 3 – Situazione della giustizia civile in Calabria)**

D'IPPOLITO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori presso la corte di appello di Catanzaro in data 22 gennaio 1997, nel dichiarare lo stato di agitazione della categoria, ha, contestualmente, convocato l'assemblea straordinaria di tutti gli iscritti per il 5 febbraio 1997, al fine di concordare i mezzi di lotta più opportuni per avviare a soluzione i gravi problemi determinati dalla enorme mole di procedure pendenti (circa diciassettemila al 30 settembre 1996) presso il tribunale civile di Catanzaro;

la decisione adottata costituisce la risposta straordinaria alla mancata soluzione delle difficoltà più volte evidenziate dallo stesso consiglio dell'ordine a causa di questa drammatica situazione presso il tribunale civile di Catanzaro;

non pare essersi raggiunto, in ordine ad eventuali soluzioni adottabili in concreto, un utile raccordo tra magistrati e avvocati, senza con ciò voler giudicare la volontà di collaborazione e di attenzione ai problemi che si presume in entrambi;

il presidente del tribunale, per la carenza di magistrati civili, spesso destinati ad uffici penali, pare suggerire non tanto l'istituzione di una III sezione civile, ritenuta necessaria, quanto la trasformazione della II sezione civile in sezione mista;

tale orientamento ha destato grave preoccupazione nel consiglio dell'ordine degli avvocati, che ne teme la ricaduta negativa non solo a fronte dei dati riportati in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario 1997 (poche sentenze civili depositate annualmente; molte cause rinviate ad udienze collegiali del 2000; ritardo nel deposito delle ordinanze istruttorie di più facile delibazione; rinvii da un'udienza istruttoria all'altra superiori all'anno), ma anche per il rischio, ritenuto concreto, di

vedere scoraggiata ed inficiata la possibilità di copertura a domanda dei posti in organico per la magistratura ancora scoperti;

l'emergenza determinata dal contenzioso penale (da affrontare con adeguata efficienza!) non può, di per sé, costituire condizione sufficiente a giustificare i gravissimi ritardi nella soluzione del contenzioso civile nonché l'inevitabile diniego di giustizia che di fatto ne consegue —:

se non ritenga allarmanti i segnali di protesta nel settore della giustizia che da più parti e con diverse caratteristiche si levano dalla Calabria (si vedano in particolare i distretti di Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro);

se non ritenga indifferibile ed urgente, nel quadro complessivo della domanda di giustizia proveniente dalla Calabria, avviare adeguate iniziative dirette ad individuare con concretezza e nella specificità delle singole aree geografiche, le giuste soluzioni;

se non ritenga necessario studiare misure atte a raccordare gli operatori di giustizia, perché ciascuno, secondo le proprie responsabilità, possa superare steccati e concorrere alla soluzione dei problemi, nell'interesse del bene comune. (3-00672)

(30 gennaio 1997)

D) Interrogazione:**(Sezione 4 – Esercizio scorretto dell'azione penale nei confronti dell'onorevole Cirino Pomicino)**

ARMANDO VENETO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel corso della discussione relativa alla richiesta di autorizzazione a procedere a carico dell'onorevole Paolo Cirino Pomicino, svoltasi in data 4 febbraio 1997, la Camera ha appreso che un magistrato della Repubblica aveva esercitato l'azione

penale a carico del parlamentare per comportamenti e manifestazioni di volontà propri dell'attività che si svolge nel Parlamento, in esecuzione del mandato popolare ed in applicazione della legge;

era così palese l'esercizio del diritto-dovere che l'ordinamento attribuisce ai membri del Parlamento, che a larghissima maggioranza la Camera ha accolto la proposta unanime della Giunta per le autorizzazioni a procedere ed ha ritenuto ricorresse l'ipotesi disciplinata dall'articolo 68 della carta costituzionale;

proprio la non controvertibilità del diritto dell'onorevole Paolo Cirino Pomicino evidenzia l'ipotesi che il pubblico ministero che esercitò l'azione penale abbia superato i limiti della propria funzione, abusando del proprio ufficio. Ipotesi che va verificata, ovviamente, ma della quale pare ricorrano gli estremi essenziali, stando ai fatti che nel dibattito parlamentare sono emersi;

basta peraltro parametrare l'ipotesi che normalmente viene contestata ad amministratori e funzionari delle amministrazioni periferiche e centrali, rei di avere oltrepassato i limiti delle proprie competenze, per avvedersi che un pubblico ministero che ipotizzi un reato a carico di un parlamentare per un voto manifestato su un provvedimento di legge abusi del proprio ufficio, poiché utilizza il potere conferitogli dalla legge per fini palesemente diversi da quelli propri; a meno che non ci si trovi in presenza di magistrato afflitto da così gravi carenze culturali di base, da far dubitare che possa svolgere adeguatamente i compiti che l'ordinamento gli affida —:

se non ritenga di avere il dovere di informare il procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione affinché il medesimo eserciti l'azione disciplinare e, eventualmente, l'azione penale;

se non ritenga di informare l'organo di autogoverno della magistratura italiana perché intervenga, al di là del fatto singolo, per dettare norme di comportamento che

valgano ad evitare il ripetersi di fatti analoghi a quello qui ricordato.

(3-00704)

(10 febbraio 1997)

E) Interrogazioni:

(Sezione 5 — Minacce del pentito Abbatino all'avvocato Taormina)

ARMANDO VENETO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sono state rese note dalla stampa le notizie secondo le quali l'avvocato Taormina, nell'esercizio della sua funzione di difensore, è stato insultato e minacciato da un pentito, nel corso del procedimento per l'omicidio Pecorelli;

tale fatto, oltre che ledere l'esercizio stesso del diritto di difesa, appare essere la manifestazione di un più vasto disprezzo del quale sono intrise le acquisizioni culturali dei pentiti, tanto che solo la notorietà del procedimento ha portato alla ribalta un fatto che — purtroppo — si ripete con sempre maggior frequenza nelle aule di giustizia —:

se abbia intenzione di monitorare tutti gli atti manifestanti insofferenza, supponenza, disprezzo, ingiuria e minaccia provenienti dai « pentiti all'italiana » e rivolti ai difensori;

se abbia intenzione di monitorare i comportamenti e gli interventi dei magistrati del pubblico ministero e di quelli giudicanti al verificarsi di tali fatti;

se abbia intenzione di agire con attività connesse con le proprie competenze perché vengano puniti omissioni, abusi e compiacenze, al verificarsi di fatti quale quello ricordato;

se, per il caso di specie, intenda avviare attività di indagine, anche con riferimento ai programmi di protezione riservati al pentito o che debbano, ad evitare

che le minacce si avverino, essere disposte a tutela della integrità fisica del difensore. (3-00827)

(5 marzo 1997)

SINISCALCHI e COLA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere:

in relazione alla notizia ampiamente riportata dalla stampa in data 4 marzo 1997 e rappresentata dai telegiornali del giorno precedente, concernente l'aggressione, con minaccia di morte, subita nell'aula di assise a Perugia dell'avvocato Carlo Taormina, ad opera del pentito-colaboratore di giustizia Maurizio Abbato, quali iniziative siano state adottate per esercitare azione penale ad opera del pubblico ministero presente in aula e della corte, trattandosi di reato commesso in udienza a danno di avvocato impegnato nell'esercizio del diritto di difesa;

in caso contrario, quali iniziative intendano adottare in sede disciplinare;

quali interventi punitivi, concernenti il trattamento premiale e di protezione nei confronti del « pentito » siano stati adottati dal servizio di controllo alla persona dell'Abbato e, in caso contrario, quali provvedimenti intenda assumere il Ministro nei confronti degli addetti responsabili di queste omissioni. (3-00829)

(5 marzo 1997)

SINISCALCHI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è stata riportata dalla stampa e rappresentata dai telegiornali dei giorni scorsi la vicenda concernente l'aggressione con minaccia di morte subita nell'aula della Corte di Assise a Perugia dall'avvocato Carlo Taormina, ad opera del pentito-colaboratore di giustizia Maurizio Abbato;

al riguardo sarebbe stato necessario esercitare l'azione penale ad opera del

pubblico ministero presente in aula e della Corte, trattandosi di reato commesso in udienza a danno di avvocato impegnato nell'esercizio del diritto di difesa —

se risulti che, nel caso di specie, l'azione penale sia stata esercitata;

in caso contrario, quali iniziative intenda adottare in sede disciplinare;

quali interventi punitivi, concernenti il trattamento premiale e di protezione nei confronti del « pentito », siano stati adottati dal servizio di controllo addetto alla persona dell'Abbato e, in caso contrario, quali provvedimenti intenda assumere il Ministro dell'interno nei confronti degli addetti responsabili di queste omissioni. (3-00881)

(12 marzo 1997)

F) Interrogazione:

(Sezione 6 — Suicidio del detenuto Franco Florindi a Vasto)

CARLESÌ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 27 aprile 1997 un giovane tossicodipendente di trenta anni, detenuto presso il carcere di Vasto (Chieti), si è tolto la vita impiccandosi all'interno della propria cella;

il carcere di Vasto era stato già oggetto di due interrogazioni presentate dal sottoscritto, in data 6 novembre 1996 e in data 8 aprile 1997, alle quali a tutt'oggi non è stata data alcuna risposta;

nelle citate interrogazioni veniva chiesto il motivo del mancato rispetto delle norme relative al trattamento di recupero per i tossicodipendenti e si esprimeva la preoccupazione per la riduzione delle ore di presenza del personale addetto al trattamento dei tossicodipendenti che, in quella struttura, contano il quaranta per cento di tutti i detenuti —

se risulti essere vero che il detenuto suicida si sia visto rifiutare nei giorni precedenti un'istanza per entrare in comunità terapeutica;

in caso positivo, quali siano i motivi per i quali sia stata rifiutata tale istanza di ricovero e a chi sia da attribuire la eventuale responsabilità del rifiuto;

se e come siano garantite le misure di assistenza e di sorveglianza per i detenuti tossicodipendenti di tale struttura carceraria. (3-01044)

(30 aprile 1997)

G) Interrogazione:

(Sezione 7 – Comportamento del dottor Caccamo presidente di sezione della Corte d'appello di Milano)

DANESE, DONATO BRUNO, LEONE, CARMELO CARRARA, OSTILLIO, MIRAGLIA DEL GIUDICE e FABRIS. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere – premesso che:

in relazione a recenti notizie di stampa (Il Foglio del 15 maggio 1997), non sono chiari agli interroganti i criteri seguiti per l'assegnazione presso il tribunale di Milano di processi di secondo grado e le ragioni che portino la maggior parte dei procedimenti istruiti dal cosiddetto pool di mani pulite ad essere trattati dalla sezione presieduta dal dottor Renato Caccamo;

risulta inoltre agli interroganti che per i processi di appello sarebbe in vigore presso il tribunale di Milano il cosiddetto sistema del « canestro », che, secondo quanto aveva riferito il Ministro di grazia e giustizia pro tempore, consentirebbe ai pubblici ministeri di preassegnare la sezione di giudizio nel primo grado –:

se e quale iter abbia l'eventuale iniziativa disciplinare assunta dal Ministro interrogato tenuto conto della sentenza emessa il 12 novembre 1996 dalla sesta

sezione penale della Corte di cassazione, nella quale il collegio ha stigmatizzato il comportamento del dottor Renato Caccamo, presidente ed estensore della sentenza di appello nel processo Eni-Sai, affermando, tra l'altro, che il giudice « deve riferirsi esclusivamente e rigorosamente alle risultanze processuali, evitando comunque ogni apprezzamento che non sia ispirato a scrupoloso rispetto per la persona giudicata, quale che sia l'accusa mossa nei suoi confronti ». (3-01122)

(26 maggio 1997)

H) Interrogazione:

(Sezione 8 – Comportamento della procura di Milano nell'inchiesta BMP)

MAIOLO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* – Per sapere – premesso che:

il giorno 27 maggio 1997, il Corriere della Sera ha pubblicato una lettera del professor Piero Schlesinger, ex-presidente della Banca popolare di Milano, lettera riguardante un'inchiesta condotta dalla procura della Repubblica di Milano nei confronti di funzionari e amministratori dell'istituto di credito milanese per una serie di reati che sarebbero stati commessi nella gestione dell'istituto;

in tale lettera il professor Schlesinger scrive che tale « indagine da ben quattro anni si viene svolgendo con particolare accanimento nei confronti della Banca popolare di Milano e miei personali, suo ex presidente » e aggiunge essersi trattato di « quattro anni di autentica persecuzione che un pubblico ministero prevenuto ha dedicato alla banca ed a me »;

il professor Schlesinger precisa le ragioni per le quali definisce il pubblico ministero prevenuto, dato che « non si trattava della persona adatta a svolgere un'inchiesta siffatta. Figlio di un ex vicepresidente dell'istituto, di certo ha vissuto da ragazzo con comprensibile angoscia le vi-

cedente che, nel 1971, condussero i due vicepresidenti di allora (il padre ed io) ad un ben diverso destino: l'uno, io, promosso a presidente (carica nella quale sono rimasto per più di venti anni, fin quando fui io a dirmi indisponibile per qualsiasi ulteriore prosecuzione); l'altro, il padre dell'odierno pm Riccardo Targetti, escluso dal consiglio di amministrazione dopo ben 25 anni di permanenza ed escluso altresì da un progetto di pensione straordinaria in favore degli amministratori, che proprio io ritirai dal voto assembleare vista un'aspra opposizione da parte di parecchi soci »;

tali accadimenti — precisa il professor Schlesinger — furono seguiti da ulteriori e più gravi: infatti il padre del pubblico ministero Riccardo Targetti « morì subito dopo questa dura assemblea, lasciando a carico della vedova e dei figli molti debiti verso numerosi istituti di credito e terze persone »;

il professor Schlesinger ricorda inoltre che fu proprio lui « a deliberare allora, quale Presidente della Bpm, una erogazione, straordinaria e liberale, per estinguere quelle passività e liberare la famiglia da queste gravi preoccupazioni. Ma probabilmente entità e modalità — in piena trasparenza — dell'intervento della Banca non furono apprezzate, cosicché è da supporre che il futuro pm sia cresciuto nutrendo rancore verso una istituzione ed una persona, considerate, forse, responsabili della morte del padre e di umiliazioni familiari »;

sulla base di questa ricostruzione, il professor Schlesinger conclude che il pubblico ministero dottor Riccardo Targetti « non era dunque la persona giusta per assumere, sia pure tanti anni più tardi, la guida di un'indagine proprio su quel medesimo istituto » e proprio nei suoi confronti;

il professor Schlesinger nella lettera ricorda anche che egli ebbe « ad escludere, una decina di anni fa, un suo (del pm, ndr) fratello dal rinnovo nella carica di amministratore di una società (la Banca agricola milanese) controllata dalla popolare di Milano »;

a seguito di tutti questi fatti « ad indagini avviate, fu presentata dai legali una formale istanza di astensione, ma il pm Riccardo Targetti — in violazione del dovere dei magistrati di motivare ogni propria decisione — non solo non ha accolto l'istanza ma non ha voluto (o saputo?) neppure motivare per quali ragioni abbia ritenuto di poterla disattendere ed ha preferito lasciarla, insolitamente, del tutto senza risposta »;

nel corso dei quattro anni di indagine, secondo il professor Schlesinger c'è stata « una continua girandola di ipotesi accusatorie (quasi tutte poi dissoltesi), uno stillicidio di "fughe di notizie" sapientemente orchestrate per tener ben desta l'attenzione dei giornali e dell'opinione pubblica, straordinarie misure di sequestri e perquisizioni quali non si riservano neppure a pericolose bande di delinquenti organizzati »;

il professor Schlesinger sostiene inoltre che la procura si è avvalsa « quasi a tempo pieno dell'assistenza di un consulente, la cui "serenità" è emersa in modo particolarmente eloquente quando, mentre erano ancora in corso le indagini, alla presenza di testimoni » — riferendosi alla persona di Schlesinger — ha affermato: « Gli daremo una mazzata terribile »;

il professor Schlesinger ricorda inoltre che la procura di Milano ha redatto « ben due "requisitorie", ciascuna di centinaia di pagine, che invece di essere dedicate alla ricerca di eventuali reati hanno avuto principalmente per scopo (legittimo?) la cosiddetta "ricostruzione di un sistema" aziendale, che non si vede a qual titolo possa interessare il magistrato penale (che per di più sembra aver dimenticato del tutto, ingenerosamente, che nel frattempo la Bpm, da istituto meramente locale, è entrata a far parte delle grandi banche a portata nazionale) »;

infine il professor Schlesinger afferma di essere « di fronte a due ipotesi accusatorie: falso in bilancio e conflitto di interessi », e, aggiungendo che si tratta di « ipotesi senza fondamento », conclude sostenendo che « errori ognuno può farne,

ma parlare di reati è ben diverso. E le accuse — compresa quella, particolarmente fantasiosa, che io solo possa avere conosciuto *ex ante* quel dissesto Ferruzzi che ha colto completamente di sorpresa l'intero mondo economico finanziario italiano — sono a tal punto manifestamente infondate (nonostante l'assurdo accostamento alle vicende di Tangentopoli, talvolta sbrigativamente richiamate da qualche giornale) che ci vorrà soltanto molta pazienza ed altrettanto tempo per smontarle in ogni dettaglio, ma con la certezza che non potrà restarne che cenere »;

a tali affermazioni il sostituto procuratore della Repubblica di Milano, dottor Riccardo Targetti, sollecitato dal Corriere della Sera replicava argomentando che sul merito di ciò che afferma il professor Schlesinger non ha nulla da dire e che l'unica precisazione che ritiene di dover fare è la seguente: « Quando il 18 marzo 1996 l'ho interrogato come persona sottoposta alle indagini, dalle 10,30 alle 17,15, i suoi difensori presentarono effettivamente una istanza di astensione nei miei confronti. Ma non è vero che la lasciai senza risposta. Il giorno dopo, infatti, 19 marzo 1996, scrissi a Borrelli dicendo che da parte mia non vedevo alcun motivo di astensione, ma che mi rimettevo a lui per le valutazioni del caso. Il procuratore rispose il 3 aprile 1996 in questi termini: "Restituisco l'istanza sopra menzionata prendendo atto con piena condivisione che la S.V. non intende astenersi ed osservando che non sussiste alcun motivo per ipotizzare una sua sostituzione ex articolo 53 del codice di procedura penale" » —:

se rispondano al vero le notizie rivelate dal professor Piero Schlesinger e in particolare: se il padre del dottor Riccardo Targetti nel 1971 era vicepresidente, insieme al professor Schlesinger, della Banca popolare di Milano; se il padre del dottor Riccardo Targetti venne allora escluso dal consiglio di amministrazione dopo venticinque anni di permanenza, mentre il dottor Schlesinger divenne presidente dell'istituto di credito; se il padre del dottor Riccardo Targetti fu escluso da un progetto

di pensione straordinaria in favore degli amministratori in seguito a un intervento del professor Piero Schlesinger; se il padre del dottor Riccardo Targetti morì poco tempo dopo questi eventi; se il padre del dottor Targetti lasciò molti debiti verso istituti di credito e terze persone; se la Banca popolare di Milano deliberò, nella persona del suo presidente professor Piero Schlesinger, un'erogazione straordinaria a favore degli eredi del padre del dottor Targetti per estinguere i debiti; se la famiglia non apprezzò e per quale motivo quell'intervento; se il fratello del pubblico ministero dottor Targetti venne escluso dalla carica di amministratore della Banca agricola milanese, controllata dalla Banca popolare di Milano, per intervento del dottor Schlesinger;

se risponda al vero la notizia secondo la quale il dottor Riccardo Targetti ha respinto l'istanza di astensione rivolta dalla difesa del professor Schlesinger senza motivazione alcuna;

se risponda al vero la notizia secondo la quale il consulente nominato dalla procura della Repubblica di Milano avrebbe dichiarato, con riferimento al professor Schlesinger, « Gli daremo una mazzata terribile »;

se risponda al vero la notizia secondo la quale il pubblico ministero dottor Targetti non avrebbe individuato alcun motivo di astensione, così come avrebbe fatto il procuratore capo della Repubblica di Milano, dottor Francesco Saverio Borrelli;

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga che esistessero, nel caso in oggetto, le gravi ragioni di convenienza previste dal codice di procedura penale perché il pubblico ministero eserciti la facoltà di astensione;

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga che esistessero, nel caso in oggetto, le ragioni previste dal codice di procedura penale perché il procuratore della Repubblica procedesse alla sostituzione del pubblico ministero, in particolare la « inimicizia grave fra lui e un suo prossimo congiunto e una delle parti private »;

se il Ministro di grazia e giustizia intenda dunque disporre una ispezione presso la procura della Repubblica di Milano per accertare eventuali illeciti disciplinari o di più grave natura commessi dal procuratore della Repubblica di Milano e dal sostituto procuratore del medesimo ufficio dottor Riccardo Targetti;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per evitare che l'esercizio dell'azione penale appaia (o sia) motivato da ragioni di carattere del tutto personale, dando luogo a possibili situazioni di grave abuso di potere da parte di chi è titolare di una delicata funzione giurisdizionale.

(3-01197)

(5 giugno 1997)

I) Interrogazione:

(Sezione 9 – Deposizione del collaboratore di giustizia Giocchino Pennino)

FRAGALÀ, GASPARRI, LO PRESTI, COLA, SIMEONE, URSO, GRAMAZIO,

ENZO CARUSO, MICCICHÈ, FRANZ, MANTOVANO, PAGLIUZZI, MENIA, TREMAGLIA, MAIOLO, MIGLIORI, BUTTI e LOSURDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il collaboratore di giustizia Giocchino Pennino, ex esponente della Dc di Palermo, deponendo in video-conferenza il 2 giugno 1997 nel corso dell'udienza del processo nei confronti dell'ex consigliere comunale del Pci e poi della Dc di Palermo, Antonino Mortillaro, ha tra l'altro, dichiarato: « Si parla di seconda Repubblica, ma io vedo al vertice delle istituzioni gli stessi personaggi. Anzi, c'è ancora al suo posto uno dei figli di chi ordinò la strage di Portella della Ginestra »;

quali provvedimenti intendano assumere ed iniziative adottare sulle gravissime ed inedite rivelazioni del collaboratore di giustizia, ritenuto il « Buscetta » della politica.

(3-01199)

(5 giugno 1997)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Sbarchi di cittadini curdi sulle coste italiane)

SERRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se, nella gestione dell'emergenza determinata dagli sbarchi in massa di cittadini curdi sulle coste italiane avvenuti nei giorni scorsi, il Governo assumerà provvedimenti in coerenza con il dichiarato intento di procedere ad esaminare con favore le domande di asilo politico presentate dai profughi su base strettamente individuale e non, come alcuni membri del Governo stesso avevano inizialmente affermato, garantendo forme di accoglienza generalizzata;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di svolgere un'efficace azione di vigilanza delle frontiere anche al fine di perseguire i traffici illeciti di clandestini da parte delle organizzazioni criminali;

quali azioni intenda svolgere a livello europeo ed internazionale al fine di promuovere la garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, in particolare modo accertandone l'effettivo rispetto nei confronti di quei cittadini curdi che verranno espulsi e riaccolti dal governo turco. (3-01841)

(13 gennaio 1998)

(Sezione 2 – Questione curda)

CAVALIERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

lo stato di repressione del popolo curdo nelle regioni del Kurdistan turco

pare essere diventato un problema per il Governo solo ora, a causa del massiccio sbarco di curdi sulle nostre coste —:

se il Governo ritenga che il popolo curdo sia titolare del diritto di autodeterminazione e come si ponga nei confronti dei Curdi presenti sul territorio italiano, che propagandano la secessione di parte di uno Stato;

se non ritenga il Governo che l'accettazione e la concessione dello *status* di rifugiati politici ai curdi debbano essere accompagnate da un'azione di denuncia e condanna ufficiale della Turchia promossa nei competenti consessi internazionali, e come sia conciliabile il riconoscimento dell'esistenza di persecuzioni del popolo curdo in Turchia con le dichiarazioni del Ministro Dini a favore dell'ingresso in Unione Europea della Turchia stessa;

se il Governo consideri il Pkk un'organizzazione terroristica e, in caso affermativo, quali misure stia adottando per scongiurare l'ingresso in Italia di elementi appartenenti a questa organizzazione.

(3-01842)

(13 gennaio 1998)

(Sezione 3 – Metodo Di Bella)

DEL BARONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere —:

premessi che il caso del professor Di Bella è assurto alle cronache italiane alla luce delle sue assonanze e dissonanze con

versioni diversificate a seconda dell'impostazione politica dei quotidiani e delle televisioni —:

se il Presidente del Consiglio non intenda offrire un punto definitivo ai cittadini italiani sulla realtà della situazione.
(3-01843)

(13 gennaio 1998)

MANGIACAVALLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le ultime e roventi polemiche sorte intorno al cosiddetto « metodo Di Bella » per la cura dei tumori rischiano di creare un clima di estrema confusione che si ritorcerebbe soltanto contro le persone colpite da questo male, laddove invece la salute è un diritto costituzionalmente garantito, la cui tutela deve rientrare tra gli obiettivi della politica generale del Governo;

è d'altra parte evidente come, in questo campo, sia in particolare necessario sperimentare quanto più possibile, nella speranza di aumentare le percentuali di cura dei malati, restituendo un clima di serenità e certezza alle persone colpite da neoplasie ed ai loro familiari che già debbono affrontare tante difficoltà —:

se non ritenga che sia necessario l'avvio immediato della sperimentazione sul metodo Di Bella seguendo rigorosamente metodologie scientifiche, lontane da qualsiasi coinvolgimento emotivo.
(3-01844)

(13 gennaio 1998)

CARUSO, CONTI, PORCU e SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il cosiddetto caso Di Bella è questione di grande rilievo sociale, che ha una valenza oltre che scientifica anche morale e che attiene al diritto, costituzionalmente garantito, alla salute, la cui tutela, richie-

dendo un complesso di azioni articolate, anche intersettoriali, rientra nella politica generale del Governo;

è pertanto necessario che sulla vicenda in questione, anche nei suoi aspetti più specifici, sia fatta chiarezza da parte del responsabile della direzione della politica generale del Governo —:

se sia vero che la conferenza Stato-Regioni non si è affatto chiusa con una « sostanziale unità » come comunicato dal ministro Bindi, ma che le regioni Puglia e Lombardia abbiano già deciso per la libertà di cura e per la somministrazione gratuita di somatostatina;

se sia vero che le molecole del cosiddetto cocktail-Di Bella sono già state singolarmente sperimentate e rientrano tutte nel prontuario farmaceutico nazionale;

se non ritenga necessario che per la cura di qualsiasi malattia il medico possa scegliere secondo scienza e coscienza qualsiasi farmaco compreso nel prontuario del servizio sanitario nazionale, senza essere obbligato ad utilizzare farmaci previsti dai protocolli ministeriali per quella specifica malattia.
(3-01845)

(13 gennaio 1998)

FIORONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il caso Di Bella sta assumendo una forte rilevanza sociale;

si sono verificate e si stanno verificando speculazioni e strumentalizzazioni;

il compito del Governo nella sua unitarietà, è dare certezze a tutti i cittadini, in modo particolare ai cittadini sofferenti, certezze che evitino facili illusioni;

la speranza dei malati e dei loro familiari vanno rispettate, sia accertando ogni, pur se minima, possibilità terapeutica, sia evitando di confondere le illusioni con le speranze;

l'unico modo per dare certezze sull'efficacia di una terapia è l'applicazione

corretta e rigorosa del metodo scientifico da parte degli organismi preposti e professionalmente competenti;

è necessario sollecitare la collaborazione del professor Di Bella in questo iter di accertamenti, che deve dare garanzia e sicurezza ai malati;

chiunque ritiene di disporre di possibilità di cure efficaci ha il dovere di porle a disposizione di tutti e, a questo fine, di farne conoscere applicazioni ed effetti —:

cosa il Governo intenda fare per evitare ulteriori e ingiustificati allarmismi ed aspettative nella popolazione e quali iniziative intenda prendere per evitare che su un problema serio e delicato come quello della salute della persona si abbiano pronunciamenti da parte di singoli organi giudiziari, che non possono avere alcuna competenza nel merito e possono essere diversi da zona a zona; quali le iniziative che nel breve e medio termine saranno prese nell'interesse della salute dei cittadini. (3-01846)

(13 gennaio 1998)

(Sezione 4 — Somministrazione controllata di sostanze stupefacenti)

PISAPIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che: da più parti si propone la sperimentazione — sulla base di nuove impostazioni criminologiche e terapeutiche condotte in altri paesi europei — di somministrazione controllata di sostanze stupefacenti o di farmaci sostitutivi sulla base di prescrizioni mediche, inserita in programmi di assistenza psicoterapeutica e di inserimento sociale dei tossicomani —:

quali iniziative intenda intraprendere il Governo in riferimento a quanto sottolineato recentemente anche dal procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, secondo il quale l'attuale politica in

tema di tossicodipendenza non è servita a combattere efficacemente il fenomeno, tanto che sono in espansione sia la diffusione della droga, la criminalità organizzata collegata al traffico di stupefacenti e il numero dei reati connessi alla tossicodipendenza. (3-01847)

(13 gennaio 1998)

(Sezione 5 — Sviluppo del Mezzogiorno)

SCOZZARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che il Presidente del Consiglio ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni relative all'azione del Governo per l'avvio di una « seconda fase » nel processo di sviluppo del Mezzogiorno —:

quali siano, per sommi capi, i risultati dell'attività sin qui condotta dal Governo e se l'azione futura dell'Esecutivo si configuri sotto forma di un piano articolato;

se si intendano sottoporre gli interventi previsti ad una direzione unificante, anche nominando un Commissario straordinario, e ad una penetrante verifica della spesa, in considerazione dell'allarme lanciato dai procuratori generali circa il controllo di vaste zone del Mezzogiorno da parte delle organizzazioni criminali. (3-01848)

(13 gennaio 1998)

(Sezione 6 — Crisi dei mercati finanziari asiatici)

CAMPATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali siano le valutazioni del Governo sulla crisi di alcuni mercati finanziari asiatici, e sulle eventuali ripercussioni che questa crisi può avere sull'economia del nostro paese e su quella europea. (3-01849)

(13 gennaio 1998)

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO
SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AL RINNOVO DELL'ACCORDO
PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA FORZA MULTINA-
ZIONALE ED OSSERVATORI (FMO), EFFETTUATO A ROMA IL
16 DICEMBRE 1996 E IL 21 MARZO 1997 (4299)*

(A.C. 4299 - sezione 1)**ARTICOLI DA 1 A 3 DEL
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (FMO), effettuato a Roma il 16 dicembre 1996 e il 21 marzo 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dalle Note stesse.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 4299 - sezione 2)**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera

premessi che:

l'impiego di truppe all'estero rappresenta un onere in termini finanziari per il bilancio della difesa;

risulterebbero rimborsi delle spese di missione da parte degli organismi internazionali inferiori alle effettive spese sempre e solo a carico della difesa, fatto questo troppo spesso trascurato dal Ministero degli affari esteri, che stipula gli accordi;

impegna il Governo:

ad accertare, prima della stipula di accordi internazionali che comportano l'impiego di truppe in missioni internazionali, la congruità dei rimborsi da parte degli organismi internazionali;

a prevedere un'integrazione dei fondi anticipati dalla difesa a carico del tesoro;

a presentare il dettaglio delle spese e delle compensazioni alle Camere ogniqualvolta si presenti un provvedimento di uguale genere o natura;

a precisare sulla base di un documento informativo alla Camere l'entità di uomini e mezzi impiegati nelle missioni in questione.

9/4299/1

Giannattasio, Fei, Rivolta.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA
SUI DIRITTI DELLE MINORANZE, FATTO A ZAGABRIA IL 5 NO-
VEMBRE 1996 (3792)*

(A.C. 3792 - Sezione 1)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996.

(A.C. 3792 - sezione 2)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Trattato stesso.

(A.C. 3792 - Sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE E
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100

milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a lire 100 milioni annui a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3792 - Sezione 4)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2325 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SUI SERVIZI AEREI, CON ANNESSA TABELLA DELLE ROTTE, FATTO A VILNIUS IL 4 APRILE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (3704)

(A.C. 3704 - Sezione 1)

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2260 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A GEDDA IL 10 SETTEMBRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (3822)

(A.C. 3822 - Sezione 1)

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1417 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA-
LIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA, SULLA
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FATTO A
ROMA IL 23 NOVEMBRE 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (3501)*

(A.C. 3501 — sezione 1)

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2089 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELLA CONVENZIONE SULLA SICUREZZA NUCLEARE, FATTA A
VIENNA IL 20 SETTEMBRE 1994 (APPROVATO DAL SENATO)
(3820)*

(A.C. 3820 — sezione 1)

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO AP-
PROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 51 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(A.C. 3820 — sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera dei deputati,
esaminato il disegno di legge A.C.
3820

impegna il Governo:

a presentare alle Camere il rapporto, previsto dall'articolo 5 della Convenzione sulla sicurezza nucleare, sui provvedimenti adottati per soddisfare gli obblighi contenuti nella Convenzione stessa.

9/3820/1

Leoni.

La Camera dei deputati,
esaminato il disegno di legge A.C.
3820

impegna il Governo:

a presentare alle Camere il rapporto, previsto dall'articolo 5 della Convenzione sulla sicurezza nucleare, sui provvedimenti adottati per soddisfare gli obblighi contenuti nella Convenzione stessa.

9/3820/2

Leccese.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2371 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DELLE TELECOMUNICAZIONI VIA SATELLITE (EUTELSAT), ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DELLE PARTI NEL CORSO DELLA XXI RIUNIONE, TENUTASI A PARIGI IL 13 FEBBRAIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4071)

(A.C. 4071 — sezione 1)

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione sull'organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EU-TELSAT), adottati dall'Assemblea delle Parti nel corso della XXI Riunione, tenutasi a Parigi il 13 febbraio 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX della Convenzione base.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2465. — RATIFICA ED ESECUZIONE
DEGLI EMENDAMENTI ALL'ACCORDO RELATIVO ALL'ORGA-
NIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI TELECOMUNICAZIONI VIA
SATELLITE — INTELSAT — AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE
INTESE SUI FIRMATARI MULTIPLI, ADOTTATI A COPENAGHEN
IL 31 AGOSTO 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (4075)*

(A.C. 4075 — sezione 1)

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite — INTELSAT — ai fini dell'applicazione

delle intese sui firmatari multipli, adottati a Copenaghen il 31 agosto 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII dell'Accordo INTELSAT.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE CHE DEFINISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN, DALL'ALTRO, CON CINQUE ALLEGATI, UN PROTOCOLLO E ATTO FINALE, FATTO A FIRENZE IL 21 GIUGNO 1996 (2942)

(A.C. 2942 — sezione 1)ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A L GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e Atto finale, fatto a Firenze il 21 giugno 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 101 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 2942 — sezione 2)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge di ratifica n. 2942;

valutato che nella XII legislatura il Parlamento italiano ha approvato il disegno di legge di ratifica di un accordo simile tra l'Unione europea e la Federazione russa;

i disegni di legge di ratifica di accordi analoghi con altri Stati dell'ex Unione Sovietica sono stati approvati dal Senato in via definitiva il 25 febbraio 1997. Inoltre, tre accordi di partenariato con la Georgia, l'Armenia e l'Azerbajgian sono in corso di esame alla Camera dopo essere stati approvati dal Senato;

questo tipo di accordi, cosiddetti "mistri", sono conclusi tra l'Unione europea e gli Stati membri, da un lato, ed una terza

parte, nel caso di specie l'Uzbekistan, dall'altro;

considerato che, l'accordo in esame mira a favorire una cornice entro cui dovranno svilupparsi le relazioni politiche, economiche e commerciali tra le parti;

esso rientra tra gli strumenti di sostegno alla transizione dell'Uzbekistan verso la democrazia e l'economia di mercato ed ha come condizione il pieno rispetto dei diritti umani:

impegna il Governo

a intervenire nelle sedi internazionali competenti al fine di promuovere le iniziative più opportune per la completa integrazione economica, sociale e politica dell'Uzbekistan con il pieno rispetto dei diritti umani.

9/2942/1

Cimadoro.

DISEGNO DI LEGGE : RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI LETTERE COSTITUENTE UN ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO PER L'AMMISSIONE ALL'UNIVERSITÀ, RILASCIATI DA SCUOLE BRITANNICHE IN ITALIA E DA SCUOLE ITALIANE IN GRAN BRETAGNA, EFFETTUATO A ROMA IL 21 MAGGIO ED IL 18 GIUGNO 1996 (3526)

(A.C. 3526 — sezione 1)

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio per l'ammissione all'università, rilasciati da scuole britanniche in Italia e da scuole italiane in Gran Bretagna, effettuato a Roma il 21 maggio ed il 18 giugno 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo Scambio di lettere stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 3526 — sezione 2)

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituirlo con il seguente

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'università, dei titoli di studio rilasciati da scuole britanniche in Italia e dei diplomi di maturità italiani, effettuato a Roma il 21 maggio ed il 18 giugno 1996

Tit. 1

Governo.

DISEGNO DI LEGGE: S. 978. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA SUI SERVIZI AEREI, CON ALLEGATA TABELLA DELLE ROTTE, FATTO A BOGOTÀ IL 24 MAGGIO 1974 (APPROVATO DAL SENATO) (3103)

(A.C. n. 3103 — sezione 1)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui trasporti aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.